Da: valdera@uilscuola.it
Oggetto: Re: Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione
Data: 16/04/2023 09:55:13

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE DOCENTE

LORO SEDI

Si trasmette il documento SOTTO TRASCRITTO

Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L'amministrazione fa un passo indietro dopo l'ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.

Carissimi, in allegato, trasmettiamo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell'art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell'incarico di supplenza, si sono viste decretare dall'amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l'amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all'aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico.
Come noto, l'art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L'ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell'art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l'art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.

La SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISA E LIVORNO

I segretari provinciali di Pisa e Livorno
Dott. Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci

338/2925159 **348/7271744**

Si prega di darne massima diffusione tra il personale interessato e sua pubblicazione all'albo

RICEVIAMO TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO PREVIO APPUNTAMENTO CON I NOSTRI SEGRETARI PROVINCIALI

Riceviamo a: Pisa (Lunedì), Pontedera (Giovedì) - Livorno (Mercoledì) , Portoferraio (Martedì)

previo appuntamento telefonico: cell: 338/2925159 cell: 348/7271744

1° lunedì del mese e 3° mercoledì del mese presenza di avvocato per consulenza legale

P.S.
Le nostri sedi sono aperte (su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al nostro sindacato

---

Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione all'albo -

Clausola di riservatezza

**Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione
da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003**

**Ricordiamo che la non pubblicazione del documento costituisce comportamento antisindacale, che ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*)
In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore (art 28 L. 300/1970)**